SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 10 APRILE 1962

(143ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Adeguamento dell'indennità di alloggio per il personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » **(1946) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . *Pag.* 2548, 2549, 2551, 2554, 2556
BERTOLI 2549
CENINI, *relatore* . . . 2549, 2552, 2554, 2555
DE GIOVINE 2552
FORTUNATI 2552, 2554
PIOLA 2551, 2552, 2555
RUGGERI 2553
SPAGNOLLI . . . 2550, 2552, 2553, 2554, 2555
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . . . 2549, 2550, 2553, 2555, 2556

« Modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche » **(1978)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . 2541, 2543, 2545, 2547, 2548
CENINI 2542, 2543. 2547, 2548
DE LUCA, *relatore* 2542
FORTUNATI . 2542, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548
PIOLA . . . 2542, 2543, 2544, 2546, 2547, 2548
RODA 2543
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . . . 2543, 2544, 2546, 2547, 2548

La seduta è aperta alle ore 17,35.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Cenini, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Fortunati, Gallotti Balboni Luisa, Mariotti, Mott, Oliva, Parri, Piola, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Giacometti è sostituito dal senatore Negri.

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi e il Sottosegretario di Stato per le finanze Pecoraro.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche » (1978) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E L U C A , *relatore*. Il disegno di legge in esame si occupa della modifica di alcuni articoli del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che disciplina l'applicazione, da parte dei comuni e delle province, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree publiche.

Le modifiche relative agli articoli 194 e 195 del suddetto testo unico si riferiscono alla graduazione della tassa in base alla superficie occupata e all'importanza della località e l'articolo 1 del disegno di legge stabilisce i limiti massimo e minimo della tassa stessa.

Si propone inoltre di inserire, tra l'articolo 195 e l'articolo 196, gli articoli 195-*bis* e 195-*ter* che stabiliscono i limiti di tassa per metro quadrato per occupazioni temporanee di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti al suolo.

La modifica all'articolo 196 riguarda la tassa per lo stanziamento delle vetture da piazza. Per quanto riguarda l'ultimo comma del vigente articolo 198 del testo unico sopra menzionato, l'articolo 4 del presente disegno di legge propone modifiche alle disposizioni relative ai contributi nelle spese di costruzione di gallerie per il passaggio di cavi, condutture ed altri impianti. Infine, all'articolo 200 vengono aggiunte esenzioni per i passi carrabili unici e indispensabili per l'accesso ai fondi rustici; per le occupazioni determinate dai veicoli in sosta per il carico e lo scarico delle merci; per le occupazioni con vetture a trazione animale da piazza nei posteggi ad esse assegnati.

Il disegno di legge in esame contiene altresì, all'articolo 6, alcune norme di carattere transitorio intese a disciplinare l'applicazione della tassa per l'anno 1962. Il primo comma deroga alle disposizioni del testo unico per la finanza locale, in base alle quali le tariffe da applicarsi per il 1962 avrebbero dovuto essere deliberate non oltre il primo agosto dell'anno precedente; e consente così ai comuni di provvedere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge. Viene stabilito poi che i periodi di tempo previsti per i vari adempimenti decorrano dalla data della deliberazione allo scopo di consentire che il rapporto d'imposta per il 1962 venga costituito *ex novo* dando modo ai contribuenti di mantenere fermo od eventualmente rinunciare o chiedere la modifica del provvedimento di concessione del suolo.

Al disegno di legge presentato dal Governo è stato, dalla Camera dei deputati, aggiunto l'articolo 7, che stabilisce che per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate precedentemente e dopo il 4 febbraio 1962 (data della sentenza della Corte costituzionale che, dichiarando la incostituzionalità del sistema ora vigente, ne ha sospeso l'applicazione) e per le quali non era stata pagata alcuna tassa, i comuni avranno diritto di chiedere gli arretrati in relazione alle tariffe vigenti alla data del 3 febbraio 1962.

F O R T U N A T I . In merito alle tasse per l'occupazione del suolo pubblico, c'è stata dunque una decisione della Corte costituzionale. In che cosa consisteva?

P I O L A . L'imposizione era stata dichiarata incostituzionale per le stesse ragioni per cui hanno dichiarato incostituzionali le norme relative alle affissioni; nel senso, cioè, che nell'articolo di legge non era stato fissato il limite massimo di tassazione.

F O R T U N A T I . Non vorrei che adesso si facesse la questione che, essendo indicato solo il massimo, cio non sia sufficiente.

P I O L A . No, basta il massimo; l'ha detto la Corte costituzionale nelle due sentenze.

C E N I N I . La Corte costituzionale ha osservato che, in base all'articolo 23 della Costituzione, « nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge ».

Viceversa gli articoli 194, 195, 196 e 198 secondo comma, del testo unico per la finanza locale, demandano ai comuni ed alle province la determinazione della misura dell'imposizione di cui trattasi senza porre al-

cun limite di legge alla discrezionalità degli Enti medesimi.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Se la Commissione vuol sapere come erano applicate le tariffe, io ho i prospetti.

PIOLA. Ciascun comune faceva alla sua maniera.

CENINI. Non erano fissati dei limiti.

RODA. Comunque il disegno di legge comporta un onere per i comuni?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non si può dire. Siccome il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati non fissa un limite minimo, i comuni restano ancorati a un limite massimo che è posto dalla legge.

RODA. Potrebbero scendere anche al di sotto del limite precedente, se volessero.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Anche a zero. Ma ciò è agli effetti dell'incidenza sulle altre imposte: un Comune che avesse tanti redditi patrimoniali per cui non avesse bisogno di niente potrebbe scendere anche a zero.

PIOLA. C'erano delle sperequazioni enormi nelle occupazioni permanenti annue di suolo pubblico: a Genova si pagavano 24.000 lire per metro quadrato; a Torino 7.500 lire, per esempio.

Piuttosto il Ministro delle finanze potrebbe fornirci delle spiegazioni in merito alla copertura per i Comuni, dal 1° gennaio.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non c'è copertura. Questo è colpa — se colpa può chiamarsi — di una legge che decade e i comuni restano scoperti.

PIOLA. Ma c'era una norma che regolarizzava le tariffe illegali per il periodo non coperto dalla legge nuova. In questo disegno di legge è stata dimenticata, e i comuni perdono sei mesi di introiti?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Effettivamente sarebbe stato necessario regolarizzare tutte le singole tariffe.

PIOLA. La difficoltà c'era, ma si doveva considerare la cosa.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Noi adesso rimettiamo tutto a posto.

PIOLA. Abbiamo sei mesi per cui bisogna restituire quello che è stato percepito. In alcuni comuni, degli occupanti di suolo muniti di buon senso hanno versato volontariamente una certa quota. Si trattava di fare come per le pubbliche affissioni: dire con una norma che quelle tariffe erano state applicate, la relativa imposta poteva essere esatta, stabilendo una gradualità nel pagamento.

Io osservo la mancanza di una norma chiara nel disegno di legge.

PRESIDENTE. È stato così approvato dalla Camera dei deputati.

CENINI. Il senatore Piola ha ragione, ma credo sia meglio approvare il disegno di legge così com'è perchè, se noi introduciamo una più chiara norma, dobbiamo rinviarlo alla Camera.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Un piccolo disegno di legge per sanare la situazione si può fare. Bisogna trovare la formula. La Commissione puo esprimere un voto affinchè si studi il problema.

CENINI. Praticamente la situazione si può mettere a posto lo stesso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Gli articoli 194 e 195 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio de-

creto 14 settembre 1931, n. 1175, sono modificati come segue:

Art. 194. — « Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

Le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti; tutte le altre sono temporanee.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza della località ed è applicata unicamente in base alla superficie occupata.

A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nell'articolo 192 sono classificate in categorie, in rapporto alla loro importanza.

L'elenco di classificazione è deliberato dal Consiglio comunale, sentita la commissione edilizia, o dal Consiglio provinciale ed è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici ».

Art. 195. — « Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; è commisurata alla effettiva superficie occupata e si applica in base alla seguente tariffa:

a) occupazione del suolo di pertinenza dei Comuni:

Classi di Comuni (art. 11)	Tassa per metro quadrato in lire massima
Classe *A*	20.000
» *B*	16.000
» *C*	12.000
» *D*	9.000
» *E*	7.000
» *F*	5.000
» *G*	3.000
» *H*	
» *I*	

b) occupazioni del suolo di pertinenza delle province: la tassa non può superare le lire 5.000 a metro quadrato;

c) occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti al suolo: la tariffa di cui alle precedenti lettere può essere ridotta fino alla metà.

La tassa è ridotta del 50 per cento per i passi carrabili costruiti attraverso i marciapiedi o le strade, allo scopo di accedere con i veicoli agli edifici od ai fondi; è in facoltà dei comuni e delle province di concedere riduzioni anche maggiori.

Per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, la tassa è ridotta ad un decimo e si applica per le occupazioni di ogni piano. È in facoltà dei comuni e delle province di concedere riduzioni anche maggiori o di non applicare la tassa. Sono, comunque, esenti dalla tassa i balconi di superficie non superiore ai 4 metri quadrati.

I contribuenti possono liberarsi, in qualsiasi tempo, dell'onere della tassa per le occupazioni con passi carrabili, balconi, verande e simili infissi di carattere stabile mediante il versamento di una somma uguale a venti annualità del tributo ».

F O R T U N A T I . Un'osservazione sul secondo comma dell'articolo 194: se un cittadino dichiara di occupare il suolo per cinque mesi e vi installa un manufatto, l'occupazione è temporanea?

P I O L A . Se non dura un anno, sì.

F O R T U N A T I . Che siano occupazioni temporanee quando sono inferiori a un anno, lo capisco; ma che siano temporanee quando vi si installino manufatti, no.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Si tratta di quei casotti come edicole di giornali, chioschi per la vendita di bevande, eccetera: la concessione viene data per non più di quel determinato tempo. Di fatto poi la concessione potrà essere rinnovata, ma non possiamo dire che se il richiedente impianta su un suolo un casotto, per questo l'occupazione diventa definitiva. La definitività è data soltanto dalla volontà di occupare il suolo per più di un anno.

P I O L A . Siccome la tassa annuale è all'incirca un decimo della tassa di occupazione temporanea, potrà avvenire che un occupante dichiari di occupare il suolo per un anno e quattro mesi e paghi così sulla base

di un anno la tassa annuale. Bisognerà che i comuni non facciano mai una concessione superiore ad un anno e la rinnovino di anno in anno, altrimenti rischiamo di perderci. Questo primo articolo meritava una lunghissima discussione.

F O R T U N A T I . Ha ragione il senatore Piola, perchè non era così il testo originale della legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 2.

Tra l'articolo 195 e l'articolo 196 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono inseriti i seguenti articoli 195-*bis* e 195-*ter*:

Art. 195-bis. — « Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata e si applica a giorno in base alla seguente tariffa:

a) occupazioni del suolo di pertinenza dei Comuni:

Classi di Comuni (art. 11)	Tassa per metro quadrato in lire massima
Classe *A*	35
» *B*	
» *C*	
Classe *D*	25
» *E*	
» *F*	
Classe *G*	15
» *H*	
» *I*	

b) occupazioni del suolo di pertinenza delle province: la tassa non può superare le lire 15 a metro quadrato;

c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo: la tariffa di cui alle precedenti lettere può essere ridotta fino alla metà.

La tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento, in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

Le tariffe, di cui ai precedenti commi, possono essere ridotte fino al 50 per cento per le occupazioni di suolo pubblico effettuate da parte di venditori ambulanti, di produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti, nonchè per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di attrazioni, giuochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Per occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente è in facoltà dei comuni e delle province disporre la riscossione della tassa mediante convenzioni a tariffa ridotta sino al massimo del 50 per cento ».

Art. 195-ter. — « Agli appalti, stipulati dai comuni e dalle province per la riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'articolo unico della legge 6 marzo 1958, n. 177, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 80 a 88, 91 e 92 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

In caso di gestione diretta del servizio sono applicabili le norme dell'articolo 93 del predetto testo unico ».

(*È approvato*).

Art. 3.

L'articolo 196 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è modificato come segue:

« La tassa può colpire anche le autovetture da piazza che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'Autorità comunale, ma non può superare i due terzi della tassa annua di circolazione, per i comuni delle

classi A, B, C; la metà per i comuni delle classi D, E, F; un terzo per i comuni delle classi G, H, I ».

(*È approvato*).

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 198 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, numero 1175, è modificato come segue:

« I comuni o le province, che provvedano alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre alla tassa annua di cui al primo comma, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente nel massimo il 50 per cento delle spese medesime. La deliberazione del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale, che determina la misura del contributo, è soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa ».

(*È approvato*).

Art. 5.

All'articolo 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti esenzioni:

« *h*) i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici;

i) le occupazioni determinate dalle soste dei veicoli per il tempo normalmente necessario al carico ed allo scarico delle merci;

l) le occupazioni con vetture a trazione animale da piazza nei posteggi ad esse assegnati ».

(*È approvato*).

Art. 6.

Agli effetti dell'applicazione, per l'anno 1962, della tassa relativa alle occupazioni permanenti, i comuni e le provincie sono autorizzati a deliberare le nuove tariffe entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I periodi di tempo previsti per i vari adempimenti dagli articoli 274 e seguenti del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, decorrono dalla data della deliberazione.

Per le deliberazioni riguardanti le tariffe comunali e provinciali relative alla tassa per le occupazioni temporanee, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico per la finanza locale.

Le convenzioni a tariffa ridotta, stipulate con i contribuenti prima della pubblicazione della presente legge per il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, decadono dalla data di applicazione della nuova tariffa.

F O R T U N A T I . L'ultimo comma dell'articolo 6 è strano.

P I O L A . È anticostituzionale, perchè se esiste un contratto stipulato, non può la legge annullare un contratto.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Ma poichè cambia la legge...

F O R T U N A T I . Questo mi sembra che sia in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale. Si fanno decadere le convenzioni dalla data di entrata in vigore della legge.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. È stato fatto per salvare le convenzioni fino all'entrata in vigore della legge.

P I O L A . Questa norma non soltanto è in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale, in quanto mantiene in vita le convenzioni per un periodo ulteriore oltre quello stabilito: la sentenza della Corte co-

stituzionale, che ha valore *erga omnes*, come incide su un contratto liberamente stipulato fra le parti, ma che non era illecito?

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Il contratto non era valido per un principio costituzionale.

P I O L A . Se non era valido, questa legge stessa è incostituzionale per averlo mantenuto in piedi fino all'entrata in vigore della nuova tariffa.

F O R T U N A T I . Siccome la sentenza della Corte costituzionale afferma che la tassa non esiste, non si può fare una convenzione per riscuotere la tassa. E allora, se si voleva salvare la forma, secondo me, la Camera dei deputati avrebbe potuto dire: « Le convenzioni a tariffa ridotta, stipulate con i contribuenti prima della pubblicazione della presente legge per il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, decadono dalla data di applicazione della medesima ». Perchè si poteva sostenere che un cittadino, spontaneamente, conveniva con il comune di pagare, ma non per l'applicazione della tassa, perchè la tassa dal momento dell'emanazione della sentenza non esiste.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

(*È approvato*).

Art. 7.

Ferma restando la prescrizione stabilita dagli articoli 48, terzo comma, e 290 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, numero 1175, e successive modificazioni, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate prima e dopo il 4 febbraio 1962 e per le quali non sia stata pagata alcuna tassa, come previsto dalle norme precedentemente vigenti, i comuni e le province avranno diritto di chiedere gli arretrati in base alle tariffe vigenti alla data del 3 febbraio 1962.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Siccome il 4 febbraio 1962 è la data della sentenza della Corte costituzionale, non si poteva dire: « Saniamo le tariffe vigenti fino ad oggi ». Noi sanzioniamo le tariffe vigenti fino al 3 febbraio, fino all'entrata in vigore della presente legge.

P I O L A . Ma questa norma si applica soltanto per le aree per le quali non sia stata pagata nessuna tassa, come previsto dalle vigenti disposizioni?

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Nel caso che non sia stata pagata nessuna tassa, si ha il diritto di percepire la tassa che era in vigore alla data del 3 febbraio 1962.

P I O L A . È bene che le dichiarazioni del Ministro siano verbalizzate con molta chiarezza; perchè dalla formulazione del testo sembra che questa rettifica si limiti a quelli che non hanno pagato perchè non dovevano pagare, « come previsto dalle norme precedenti ». Permodochè coloro che hanno pagato e hanno chiesto la restituzione non si possono identificare con coloro che non hanno mai pagato perchè non dovevano pagare.

C E N I N I . Il concetto è espresso male; si voleva dire. « Coloro che non hanno pagato in relazione alle norme precedenti ».

P I O L A . Ci sono delle esenzioni. Io non mi sento di interpretare così questa clausola.

F O R T U N A T I . Se invece di « previsto », si dicesse « prevista », allora la cosa cambierebbe.

P I O L A . È per questo che desidero un chiarimento dal Governo.

P R E S I D E N T E . Il « previsto » dovrebbe riferirsi alla tassa, e non al « non ».

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Qui è detto: « come previsto »; vuol dire: secondo le previsioni fatte dalle norme

precedentemente vigenti; cioè che si pagasse la tassa come disponevano le norme vigenti. In sostanza mi pare che il discorso sia questo. Le ipotesi sono: 1) che i contribuenti abbiamo pagato e tacciano; nel qual caso non si fa luogo a niente; 2) che i contribuenti non abbiano pagato e in questo caso il legislatore, con questa norma, sancisce, per uno stato transitorio, le norme vigenti alla data antecedente alla sentenza della Corte costituzionale; e siccome quelle norme sono note, tanto è vero che io vi ho dato comunicazione delle tariffe, oggi noi diamo forza di legge alle tariffe che erano applicate in quel periodo nei singoli comuni; 3) coloro che abbiano pagato e chiedano il rimborso, hanno diritto di farlo perchè hanno pagato in base a una legge che non era più in vigore; però in quel momento in cui vengono rimborsati, si crea la situazione del precedente caso n. 2, cioè del non aver mai pagato.

F O R T U N A T I . Siccome l'articolo dice: « non sia stata pagata alcuna tassa, come previsto », si potrebbe interpretare letteralmente « che non hanno pagato, come era previsto ».

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Invece vuol dire che non è stata pagata alcuna tassa in relazione alle norme vigenti.

F O R T U N A T I . Si dovrebbe dire: « come prevista ».

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* « Come previsto » vuol dire « nella misura prevista ».

P I O L A . Allora, data questa interpretazione, che può far piacere ad un'amministratore comunale, ma che poteva rimanere molto dubbia in base alla lettera del disegno di legge, le osservazioni che ho fatte in principio non avrebbero più fondamento, semprechè l'interpretazione della legge sia quella che ha dato il Ministro

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Io l'ho data, naturalmente, per quel che vale l'interpretazione governativa, perche l'interpretazione non fa parte della legge. Però ritengo che nell'ipotesi che venisse data una interpretazione diversa saremmo costretti a dare un'interpretazione autentica che anticipiamo fin d'ora dicendo che il « come previsto » sta a significare « prevista dalle norme vigenti ».

P R E S I D E N T E . La domanda che io pongo è questa: qui si tratta di gente la quale non ha pagato alcuna tassa, come previsto dalle norme vigenti?

F O R T U N A T I . Ma quel « come previsto » non significa che « non ha pagato come previsto »: non ha pagato alcuna tassa come previsto, cioè nella misura prevista.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Non ha pagato la tassa che era prevista.

C E N I N I . Quella che le disposizioni prevedevano che pagasse.

P I O L A . Insomma, si applica la tariffa vecchia finchè non c'è la tariffa nuova.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Adeguamento dell'indennità di alloggio per il personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (1946).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento dell'indennità di alloggio per il personale dell'Arma dei carabinieri, del

Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C E N I N I , *relatore*. Si tratta dell'aumento — come dice il titolo stesso del disegno di legge — dell'indennità di alloggio al personale delle forze di polizia e cioè ai carabinieri, alle guardie di finanza, alle guardie di pubblica sicurezza, agli agenti di custodia, ai militi del Corpo forestale e ai vigili del fuoco. Bisogna tener presente che con legge del 28 luglio 1961, n. 839, l'indennità di alloggio era stata elevata di circa il 90 per cento per i sottufficiali e i militari di truppa dei corpi di polizia, mentre, per quanto riguarda gli ufficiali, si era provveduto ad un semplice ritocco delle precedenti misure per i tenenti e sottotenenti, affinchè gli stessi non percepissero meno dei marescialli.

Il Governo osserva che le spese per l'alloggio sono ancora aumentate ed ha ritenuto pertanto di addivenire ad un ulteriore aumento dell'indennità, riguardante il personale della suddetta Arma e gli appartenenti ai citati Corpi di polizia, coniugati o vedovi con prole, che non fruiscano di alloggio a titolo gratuito o di alloggio in caserma.

I ritocchi sono fissati nella misura di 5.000 lire mensili nelle sedi situate nei Comuni con popolazione non inferiore a 250.000 abitanti e di lire 4.000 nelle altre sedi.

Osservo che il secondo comma dell'articolo 1 non è operante e mi sembra del tutto inutile. Infatti il primo comma dice che l'aumento è applicato per il personale coniugato o vedovo con prole e il secondo comma afferma che la norma non è operante ai fini della determinazione delle misure dell'indennità di alloggio per il personale celibe o vedovo senza prole.

Per quanto riguarda la copertura ci rivolgiamo all'onorevole Ministro per le finanze, che ha annunciato alcune dichiarazioni in proposito.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Mi permetto di pregare gli onorevoli colleghi della Commissione finanze e tesoro di voler approvare possibilmente oggi il testo del disegno di legge n. 1946 in modo che domani mattina, o pomeriggio, appena la Camera dei deputati abbia approvata la norma di copertura del maggior onere derivante dal provvedimento in esame, questo possa subito essere trasmesso alla Camera. Si eviterebbe così di costringere la Camera ed il Senato a rimanere aperti anche nei primi giorni della settimana ventura.

Questo provvedimento è di eccezionale importanza, perchè rappresenta l'aumento dell'indennità di alloggio per gli ufficiali, sottufficiali e militari dei Corpi di polizia (ivi comprese le guardie di finanza, i carabinieri, gli agenti di custodia, i militi della forestale ed i vigili del fuoco). È inutile che aggiunga che il provvedimento è vivamente atteso e se non viene approvato prima delle ferie pasquali il suo *iter* potrebbe subire un non lieve ritardo. Ci troviamo poi in difetto nei confronti delle promesse che abbiamo fatto a questi bravi dipendenti dello Stato.

Detto questo, se la Commissione vorrà esaminare in piena libertà il disegno di legge, prima di approvarlo nel suo complesso si accerterà che la Camera abbia approvato quello che ne assicura la copertura. Quindi verrà trasmesso alla Camera ed entro sabato si potrà avere l'approvazione definitiva del provvedimento.

B E R T O L I . Dice l'articolo 2: « L'aumento delle misure dell'indennità di alloggio stabilito nel precedente articolo 1 non è cumulabile con l'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162 ». Mi pare che sia superfluo.

P R E S I D E N T E . Volevo richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che un adeguamento dell'indennità di alloggio è stato già approvato dalla Camera nel luglio scorso — e precisamente il 28 luglio 1961 — e con lo stesso titolo di questo disegno di legge. Vi si aggiunge soltanto agli altri aventi diritto il Corpo dei vigili del fuoco, che prima non era compreso. In quell'occasione il provvedimento fu approvato anche dalla nostra Commissione e prevedeva una spesa di 7 miliardi. A sei mesi di distanza vie-

ne proposto un ulteriore adeguamento dell'indennità di alloggio, con le stesse parole usate sei mesi or sono. Questo fatto mi pare assai singolare e mi domando come mai nel luglio scorso non sia stata prevista la necessità, che invece si ravvisa soltanto ora, di migliorare ed adeguare un'indennità che mi sembra non si sia palesata inadeguata a soli sei mesi di distanza. Non vorrei che il provvedimento aprisse la stura a domande analoghe da parte di innumerevoli categorie di altri funzionari e dipendenti che si trovassero nelle stesse condizioni. La spesa del luglio scorso ammontò a 7 miliardi, come ho detto, e con questo provvedimento si aggiungono altri 2 miliardi e mezzo: quasi dieci miliardi solo per adeguare l'indennità di alloggio di un numero limitato di dipendenti dello Stato.

Sia chiaro, tuttavia, che non ho nulla in contrario nei confronti del provvedimento, ma ho desiderato fare l'osservazione nell'interesse della linea sempre mantenuta dalla Commissione finanze e tesoro del Senato.

S P A G N O L L I . Nulla da aggiungere a quanto ha dichiarato il nostro Presidente: ritengo soltanto che bisogna stare molto attenti nell'esaminare ed approvare disegni di legge che possano creare sperequazioni e pericolosi precedenti.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Sarà bene che io spieghi alla Commissione quella che è la genesi del provvedimento in esame, perchè forse questa ragione iniziale riuscirà anche a far comprendere quale è la situazione del personale dipendente dai Corpi di cui al disegno di legge n. 1946.

Quando sono stati fatti tutti i provvedimenti a favore dei « non sganciati », tutto quel blocco di provvedimenti che è stato approvato da questa Commissione la settimana scorsa, è risultata chiaramente deficitaria la situazione dei sottufficiali, dei militari e degli agenti dei vari Corpi di polizia, dei carabinieri, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dei vigili del fuoco. Allora è stato cercato un sistema che fosse leggermente mobile, e cioè non di dare un aumento a tutti in forma uguale, ma di dare un aumento che fosse diverso per coloro che avessero carico di famiglia e per quelli che carico di famiglia non avessero. Per poter fare questo si sono fatti due provvedimenti: uno che riguarda l'indennità militare, deferito alla 4ª Commissione del Senato (Difesa), previo parere della 5ª, cioè della Commissione finanze e tesoro; ed un secondo provvedimento che prevede, invece, un aumento dell'indennità di alloggio che riguarda soltanto i coniugati o vedovi con prole, che è quello oggi al vostro esame. In realtà con quest'ultimo non si è voluta aumentare l'indennità di alloggio a tutti, ma soltanto disporre un aumento particolare per quelli che avevano famiglia. Cioè, invece che fare un aumento unico e generale, si è fatto un aumento su due scaglioni; uno per tutti e l'altro per quelli che hanno maggior carico di famiglia. Il provvedimento dell'altra volta — quello del luglio scorso, per precisione, e al quale si è riferito il Presidente — era stato il provvedimento di adeguamento dell'indennità di alloggio e riguardava proprio la necessità di alleviare la spesa di alloggio che sosteneva il personale dipendente dai citati Corpi. Non è che con quell'aumento si risolvesse in pieno il problema della spesa reale per l'alloggio; tuttavia il provvedimento faceva sì che l'indennità si avvicinasse sostanzialmente alla reale spesa. Nemmeno ora, con l'aumento attuale, ci si avvicina molto alla spesa effettiva di un alloggio, specie in città come Roma e Milano, dove anche il più piccolo degli alloggi costa un fitto superiore alla cifra dell'indennità che diamo. Con il provvedimento, quindi, come l'altra volta, si cerca di avvicinarsi alla realtà, alleggerendo un pochino la posizione di coloro che hanno famiglia.

E proprio quest'ultima ragione mi ha indotto a presentare il provvedimento, poichè oggi ci troviamo in una situazione abbastanza curiosa e notevolmente diversa da quella di un tempo. Infatti in passato i giovani che facevano parte dei Corpi di polizia — sia finanzieri, che carabineri, eccetera — firmavano una ferma o una seconda ferma e, terminato il relativo periodo di servizio, ritornavano a casa loro e riprende-

vano i rispettivi mestieri, si inserivano nella vita civile. Sostanzialmente essi preferivano alla vita militare il servizio presso il Corpo delle guardie di finanza o l'Arma dei carabinieri, eccetera e consideravano la ferma dei tre anni come una situazione transitoria, eccetto coloro che adivano la carriera dei sottufficiali e che rappresentavano, sostanzialmente, la tradizione delle forze di polizia.

Ora siamo di fronte alla figura del finanziere o del carabiniere o del poliziotto che — ed è certo l'effetto della mancanza di una occupazione diversa — entra nei Corpi di cui sopra e vi rimane fino al limite di età, arrivando al massimo al grado di appuntato e conclude così da anziano la sua carriera. Allora si ha che il poliziotto, il carabiniere, il finanziere — e quest'ultimo se addetto al servizio di polizia tributaria non veste nemmeno la divisa — pensa di accasarsi e di sposarsi. E pertanto in relazione a questa situazione si è sempre più aggravata la posizione degli sposati — i non sposati oggi se la cavano discretamente — appunto per il peso della famiglia e delle spese per l'alloggio.

Ed ecco quindi perchè si è pensato all'adeguamento dell'indennità: mentre prima i Corpi di polizia avevano elementi che prestavano servizio tre o sei anni, adesso hanno guardie con carico di famiglia che rimangono professionalmente nel Corpo fino al raggiungimento dei limiti di età. E si è andato sempre più aumentando il disagio di questa categoria di ... soldati di professione. Noi dobbiamo preoccuparci e provvedere a questa gente alla quale è affidata la difesa delle nostre istituzioni, tanto più che non sappiamo se nel futuro riusciremo a tornare al vecchio sistema magari offrendo, ai giovani che entrano nel Corpo per il periodo di vita militare o poco più, i diritti di precedenza che le consentano di sistemarsi più convenientemente nella vita civile.

Ho spiegato grosso modo il motivo che ci ha indotti a dividere il provvedimento in due parti e ringrazio il Presidente per il suo intervento: la sua osservazione è senz'altro giusta.

Posso ora anticipare la ragione dell'articolo 2 sul quale vi è stato un rilievo del senatore Bertoli. Ed anche qui bisogna riportarsi all'origine di questo provvedimento: l'origine del disegno di legge, infatti, è stata quella di estendere i provvedimenti che erano stati presi per i « non sganciati » alle forze di polizia. Siccome vi sono ancora di questi militari (ma non sono più molti) che fanno servizio presso i Ministeri finanziari (autisti, piantoni eccetera); siccome per legge — e l'osservazione ci era venuta dalla Ragioneria generale e dal Ministero del tesoro — questi non avrebbero potuto godere di questa indennità in quanto usufruivano di una indennità speciale molto modesta, gli interessati hanno chiesto che venisse dato anche a loro l'aumento, o come indennità militare o come indennità per l'alloggio (essi infatti non dormono sotto gli archi del Colosseo); e si è trovata la formula dell'articolo 2. Il Governo attende ora la vostra saggia decisione.

P I O L A . Sono favorevole all'articolo 2 così come è formulato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. di cui do lettura:

Art. 1.

Le misure dell'indennita di alloggio in atto per il personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, coniugato o vedovo con prole, che non fruisca di alloggio a titolo gratuito o di alloggio in caserma, sono aumentate di lire 5.000 mensili nelle sedi situate in Comuni con popolazione non inferiore a 250.000 abitanti e di lire 4.000 nelle altre sedi.

L'aumento disposto dal precedente comma non è operante ai fini della determinazione delle misure dell'indennità di alloggio per il personale celibe o vedovo senza prole.

C E N I N I , *relatore*. Propongo che il secondo comma di questo articolo venga eliminato, perchè altrimenti potrebbe dar luogo ad una errata interpretazione del primo comma.

F O R T U N A T I . Sarebbe forse meglio, al primo comma, invece di dire « ...coniugato o vedovo con prole, che non fruisca... », precisare: « .... coniugato o vedovo con prole e che non fruisca... », e poichè queste tre sono le condizioni per ottenere l'aumento dell'indennità di alloggio, non capisco neanch'io l'utilità del secondo comma di questo articolo 1.

C'è, inoltre, da rilevare che il titolo di questo provvedimento è generico, mentre se si fosse usata la dizione: « Adeguamento dell'indennità d'alloggio per il personale coniugato o vedovo con prole dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, eccetera », non sarebbero sorti dubbi circa l'assegnazione dell'aumento dell'indennità d'alloggio.

Pertanto se si modificasse il titolo del disegno di legge il discorso filerebbe e non ci sarebbe bisogno del secondo comma del l'articolo 1.

S P A G N O L L I . Il senatore Mott dice che questo secondo comma deve essere stato messo nel provvedimento per salvaguardarsi da richieste che potrebbero pervenire dal personale celibe.

Effettivamente, però, se si cambiasse il titolo specificando in esso che l'aumento della indennità in questione riguarda solo il personale coniugato o vedovo con prole, penso che potremmo eliminare questo secondo comma.

D E G I O V I N E . Ho il dubbio che, onorevoli senatori, abolendo l'ultimo comma dell'articolo 1 si sopprima quella che era la vecchia indennità di alloggio a favore del personale celibe e di quello vedovo senza prole.

La situazione dovrebbe essere questa: i celibi e i vedovi senza prole hanno diritto ad una indennità di alloggio commisurata all'indennità che spetta agli ammogliati e ai vedovi con prole ma, con il presente provvedimento, non si vorrebbe concedere anche ai celibi l'aumento dell'indennità d'alloggio ora prevista.

Pertanto, se si abolisse il secondo comma dell'articolo 1, i celibi avrebbero diritto ad avere l'indennità d'alloggio commisurata a quella degli ammogliati e questo vantaggio non competerebbe loro.

P I O L A . Pare anche a me che, abolendo il secondo comma dell'articolo 1, i celibi e i vedovi senza prole riceveranno un maggiore beneficio perchè continuerà a vigere per l'indennità loro spettante la proporzionalità, anche in relazione alla nuova indennità d'alloggio per i coniugati o vedovi con prole che comprende l'aumento.

Ritengo che il Tesoro abbia voluto introdurre questa norma con fini restrittivi.

Inoltre, bisognerebbe esaminare bene tutte le numerose norme legislative che disciplinano la materia dell'indennità d'alloggio prima di decidere di abolire il secondo comma dell'articolo 1; infatti, nella stessa relazione che accompagna il disegno di legge è detto che: « La materia in atto è disciplinata dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 222, 21 dicembre 1947, n. 1537, e 13 dicembre 1947, n. 1561, modificati dalle leggi 7 marzo 1958, n. 193, e 28 luglio 1961, n. 839, nonchè dalla legge 13 marzo 1961, n. 469, per i vigili del fuoco ».

Il comma in questione non dice che questo aumento non si applica ai celibi, ma dice che non viene tenuto in considerazione ai fini della determinazione dell'indennità di alloggio a questa categoria di personale, il che significa che fra tutte le varie norme che disciplinano la materia, e che noi non abbiamo presenti, ve ne deve essere qualcuna che stabilisce la proporzionalità dell'indennità d'alloggio per i celibi rispetto agli ammogliati.

In tal caso, la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 1 sarebbe indispensabile.

Vorrei, inoltre, signor Presidente, se ella me lo permette, fare una proposta.

Bisognerebbe che le leggi sul personale fossero studiate da una Sottocommissione

perchè non si può, *ex abrupto,* prendere decisioni in una materia in cui avanziamo a tentoni.

Io stesso, nel proporre il mantenimento del secondo comma dell'articolo 1, procedo in questo modo, guidato soltanto dal fatto che mi pare si tratti di una dizione di natura tale che non è possibile che il Governo l'abbia introdotta senza che ci sia un agganciamento tra l'indennità d'alloggio per gli ammogliati e quella per i celibi.

Bisognerebbe pertanto, per tutti i disegni di legge riguardanti il personale, che abbiamo tanta fretta di approvare, discutere non in questa sede ma in una Commissione più ristretta la quale potesse poi riferirci degli accertamenti fatti.

La paternità di questo suggerimento è del senatore Spagnolli, ma io mi associo senz'altro a questa proposta.

S P A G N O L L I . Tanto per chiarire il mio pensiero, vorrei dire che a me sembra, in relazione ad una visione organica dei provvedimenti che si sono susseguiti nel tempo in questa materia, che non sia possibile orientarsi *ex abrupto,* come stiamo facendo oggi ad esempio, ogni qualvolta verranno sottoposti al nostro esame provvedimenti di questo genere.

Credo che, prima di tutto, bisognerebbe riaffermare quanto detto dal ministro Medici come prospettiva futura, che cioè, per un po' di tempo, non si dovrebbe parlare più di questa materia.

Intanto però, parliamoci chiaro, la realtà della vita, lo svilimento della moneta, ci impongono di risolvere sempre nuovi problemi; ma quando un provvedimento come questo — per quanto modesto sia — viene deferito alla nostra Commissione, dovrebbe essere prima studiato da una Sottocommissione che ci potrà dare tutte le delucidazioni necessarie.

R U G G E R I . Potremmo stabilire una nuova indennità di alloggio che assommi le precedenti, e il Governo, con l'appoggio di tutti gli interessati, in uno o due giorni, potrebbe preparare un nuovo disegno di legge che ci permettesse di essere più tranquilli circa le decisioni da prendere.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Desidero dar lettura delle tabelle sull'indennità d'alloggio per il Corpo della guardia di finanza — che ho ricevuto ora — e che si riferiscono tanto agli ammogliati che ai celibi.

Da queste tabelle risulta che anche i celibi, in seguito alla legge 7 marzo 1958, numero 193, e 28 luglio 1961, n. 839, ricevono un'indennità di alloggio che, secondo un importo mensile lordo, è, per i residenti in comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, di lire 11.000 per il generale di Corpo d'armata comandante del Corpo, di lire 11.000 per il generale di divisione, di lire 11.000 per il generale di brigata, di lire 9.500 per il colonnello, di lire 7.550, per il tenente colonnello, di lire 7.305 per il maggiore e 1° capitano, di lire 6.990 per il capitano, di lire 5.950 per tenente, di lire 5.850 per il sottotenente.

Invece, per i coniugati, questa indennità di alloggio, sempre secondo un importo mensile lordo, va da lire 22.000 per il generale di Corpo d'armata comandante del corpo a lire 11.700 per il sottotenente.

Per i residenti in comuni con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti si passa, per gli ammogliati, da un importo mensile lordo di lire 17.600 per il generale di Corpo d'armata a lire 9.600 per sottotenente e, per i celibi, si passa da lire 8.800 a lire 4.800.

L'indennità d'alloggio per i sottotenenti, appuntati e finanzieri ammogliati o vedovi con prole che non fruiscono di alloggio in caserma, esclusi quindi i sottufficiali celibi, è di un importo mensile lordo di lire 11.200 quando risiedono in comuni con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti, e di lire 9.180 quando sono in comuni con popolazione inferiore a questa.

L'indennità di alloggio per le suddette categorie di persone, celibi questa volta, è di un importo mensile lordo di lire 5.500.

L'indennità di alloggio ridotta a tre quarti ai sottufficiali, appuntati e finanzieri che fruiscono di alloggio in caserma nel caso in cui, essendo stati trasferiti, non abbiano potuto condurre nella nuova sede la propria famiglia, è di un importo lordo di lire 8.400 se residenti in comuni con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti, e di lire

6.885, se residenti in comuni con popolazione inferiore alla suddetta.

L'indennità d'alloggio per i sottufficiali e militari di truppa ammogliati o vedovi con prole che non fruiscono di alloggio in caserma residenti in Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è di un importo mensile lordo di lire 6.371 per l'aiutante di battaglia e maresciallo maggiore, di lire 6.371 per il maresciallo capo, di lire 6.277 per il maresciallo ordinario, brigadiere e vice brigadiere e di lire 6.267 per l'appuntato e finanziere.

L'indennità d'alloggio ridotta a tre quarti per i sottufficiali e militari di truppa, che fruiscono di alloggi in caserma nel caso in cui, essendo stati trasferiti, non abbiano potuto condurre nella nuova sede la propria famiglia, parte da un importo lordo di lire 4.778,25 per l'aiutante di battaglia e maresciallo maggiore per arrivare a lire 4.700,25 per l'appuntato e finanziere.

L'indennità di alloggio per i residenti in Comuni con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti va da un importo lordo di lire 5.310 a quello di lire 5.222 mentre, ridotta a tre quarti, va da lire 3.982,50 a lire 3.916,50.

Infine, l'indennità d'alloggio per i sottufficiali e militari di truppa celibi va da lire 2.283 a lire 2.245 nel caso di Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, e da lire 1.932 a lire 1.900 nel caso di Comuni con minor numero di abitanti.

Nelle tabelle che ho letto c'è la risposta a quanto finora si è detto; pur aumentando l'indennità di alloggio di 4 o 5 mila lire saremmo sempre al di sotto di quanto sarebbe necessario perchè è chiaro che oggi a Roma con 16 mila lire di affitto non si trova neanche un appartamento di due o tre stanze e questo, per gli ammogliati o i vedovi con prole, diventa un problema assillante. Bisogna cercare di aiutare queste persone come si può e nella misura che ci è consentita. Quanto al secondo comma dell'articolo 1, ritengo sia opportuno mantenerlo per i motivi che già sono stati esposti.

C E N I N I , *relatore*. In seguito ai dati emersi nel corso della discussione, ritiro il mio emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 1 e, di conseguenza, cade anche la proposta di modifica del titolo del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'aumento delle misure dell'indennità di alloggio stabilito dal precedente articolo 1 non è cumulabile con l'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, per il personale in servizio presso le Amministrazioni finanziarie.

A proposito di questo articolo c'è da tener presente la questione prima sollevata dall'onorevole Ministro su richiesta degli interessati.

S P A G N O L L I . Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, si dice che: « L'assegno di cui al precedente comma spetta altresì ai militari della guardia di finanza destinati presso gli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro, del bilancio, delle partecipazioni statali e della Corte dei conti e finchè sussista tale loro posizione di servizio ».

Pertanto, gli interessati sostengono che tale assegno è dato loro per uno scopo determinato e a causa della particolare posizione di servizio in cui si trovano, e che deve continuare ad essere loro corrisposto malgrado l'aumento dell'indennità di alloggio previsto da questo provvedimento.

Di conseguenza ne verrebbe la necessità di sopprimere l'articolo 2 del disegno di legge stesso.

F O R T U N A T I . Quale può essere la ragione che ha determinato questo articolo 2? Può essere la ragione per cui, come avviene spesso in Italia, non riuscendo certi problemi a risolversi in sede amministrativa, si cerca di risolverli in sede legislativa.

La mia impressione è che il Tesoro, probabilmente, sospetta che questo personale non risponde ad esigenze di servizio ed allora ha pensato di non cumulare l'aumento dell'indennità di alloggio con l'assegno mensile di cui alla legge del 1961 in modo che questi distaccati se ne vadano perchè non sono stimolati a rimanere nelle varie Amministrazioni finanziarie.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Il concetto di partenza l'ho già spiegato; questo provvedimento corrisponde a quell'altro provvedimento dei non sganciati e siccome questo personale, in servizio prevalentemente presso il Ministero delle finanze e presso il Tesoro, ha il trattamento degli sganciati finanziari, il Tesoro (perchè è stato il Tesoro ad introdurre questa norma) ha fatto osservare che ad esso non dovrebbe essere concesso questo aumento.

Fin qui la cosa sarebbe logica; senonchè, in considerazione del fatto che tale aumento ha preso la forma di indennità di alloggio, non è chiaro perchè non debba essere dato a questo personale.

Pertanto, questa norma darà probabilmente luogo a tentativi parlamentari di modifica perchè si obietterà, da tutte le parti, che non c'è alcuna differenza tra chi presta servizio a Roma e chi lo presta altrove in quanto queste persone non hanno richiesto loro di essere comandate presso le Amministrazioni finanziarie ed in più, essendo militari, hanno diritto all'indennità di alloggio.

Ad ogni modo, la presente norma, anche se poco logica è evidentemente da ricollegarsi anche ai provvedimenti per i non sganciati, che avevano come finalità quella di concedere l'aumento una volta sola e non due.

P I O L A . Sono per il mantenimento dell'articolo 2 perchè nella legge 8 novembre 1961, n. 1162, si è stabilita la cumulabilità dell'indennità di alloggio con l'assegno mensile per i militari che prestano servizio presso le Amministrazioni finanziarie dello Stato in considerazione del fatto che l'indennità d'alloggio è un assegno tutto particolare che deriva dalle caratteristiche di questo personale.

Tali caratteristiche, cui ha fatto cenno anche l'onorevole Ministro, comportano determinati obblighi che si mantengono per i militari anche quando sono comandati presso le Amministrazioni civili.

C E N I N I , *relatore.* Il suo ragionamento, senatore Piola, porterebbe all'abolizione dell'articolo 2 !

P I O L A . Il mio ragionamento tende solo al mantenimento della cumulabilità tra l'aumento dell'indennità di alloggio e l'assegno mensile di cui alla legge del 1961.

S P A G N O L L I . Rispetto ai provvedimenti appena approvati in questa materia quali conseguenze porterà questo disegno di legge? Il ragionamento logico, stante la legge del 1961, è che non si dovrebbe abolire l'articolo 2 perchè abolirlo significherebbe che il personale militare distaccato presso le Amministrazioni riceverà due emolumenti.

La domanda è pertanto questa: rispetto ai provvedimenti già approvati, e in relazione all'impostazione che cerchiamo di seguire per non distaccare una categoria dall'altra, come possiamo risolvere il problema?

P I O L A . L'indennità di alloggio è concessa ai militari in quanto appartenenti alle Forze armate e se taluni di essi vengono comandati a prestare servizio presso le Amministrazioni finanziarie non cessano per questo di essere militari e pertanto l'indennità di alloggio deve essere cumulabile con l'assegno mensile dell'Amministrazione presso la quale lavorano.

Interpretando, quindi, il voto di tutta la Commissione propongo che l'articolo 2 di questo disegno di legge venga abolito.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Mi trovo in difficoltà perchè, da un punto di vista governativo, dovrei dire che bisogna mantenere questo articolo e, da un punto di vista logico, dovrei dire che bisogna sopprimerlo.

Non posso però mettere il cervello all'ammasso e ritengo che sia bene abrogare l'articolo 2 del disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento soppressivo dell'articolo 2 presentato, interpretando il pensiero di tutta la Commissione, dal senatore Piola.

(*E approvato*).

Art. 3.

Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 625 milioni per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 2 miliardi e 500 milioni per gli esercizi successivi, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Circa questo articolo, che assumerà il numero 2 in seguito alla soppressione dell'articolo precedente, riguardante l'onere derivante dall'applicazione del presente provvedimento, bisogna tener presente che non sarebbe possibile approvare un disegno di legge la cui copertura non è ancora stata approvata da almeno uno dei due rami del Parlamento.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Il voto sul disegno di legge concernente iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari sarà dato domani mattina alla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . C'è però il fatto che tale provvedimento non stabilisce una entrata concreta per provvedere agli oneri derivanti dal disegno di legge al nostro esame, ma prevede soltanto tale entrata in relazione alla riorganizzazione di certi uffici.

La mia preccupazione è pertanto questa: tali maggiori entrate sono o non sono sicure?

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Assicuro la Commissione che, dall'approvazione del suddetto disegno di legge alla Camera, deriveranno i fondi necessari per far fronte agli oneri derivanti dal presente provvedimento.

P R E S I D E N T E . Prendo atto di questa assicurazione dell'onorevole Ministro, ma mi auguro che la procedura usata per reperire le entrate necessarie a questo disegno di legge — che è del tutto nuova per l'attività legislativa — non si debba più ripetere.

Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 3.

(*È approvato*).

L'approvazione del disegno di legge nel suo complesso è rinviata ad altra seduta per dar modo alla Camera dei deputati di approvare il disegno di legge concernente iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, dal quale deve essere tratta la copertura finanziaria per il disegno di legge in esame.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 19,40.

Dott MARIO CARONI
Direttore gen dell Ufficio delle Commissioni parlamentari